

Comune di VALDASTICO

Provincia di Vicenza

(Ai fini del presente atto, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA		TITOLO V CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA
1	Oggetto e scopo del regolamento	13	Annotazione dei lavori in economia
2	Tipologie dei lavori eseguibili in economia	14	Liquidazione
	TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	15	Ordinazione e pagamento
3	Responsabile del procedimento	16	Maggiori spese
4	Programmazione dei lavori in economia		TITOLO VI LAVORI DI URGENZA
5	Regole per la effettuazione delle spese	17	Lavori d'urgenza
	TITOLO III SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA	18	Provvedimenti in casi di somma urgenza
6	Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta		TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
7	Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	19	Tutela dei dati personali
	TITOLO IV SISTEMA DEL COTTIMO	20	Norme abrogate
8	Procedura per l'esecuzione a cottimo	21	Individuazione delle unità organizzative
9	Affidamento dei lavori	22	Pubblicità del regolamento
10	Scelta dell'offerta	23	Casi non previsti dal presente regolamento
11	Consegna dei lavori	24	Rinvio dinamico
12	Inadempimento	25	Entrata in vigore

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 02.03.2009

TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, che può essere effettuata:

a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento unico con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

3. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 Euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

4. Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000.

5. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi unitario in più lavori al fine di non ottemperare all'obbligo del procedimento di evidenza pubblica.

Art. 2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori che, possono eseguirsi in economia, sono i seguenti:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, e 122 del codice dei contratti e successive modificazioni concernenti:

a1) manti di usura del piano viabile;

a2) sovrastrutture stradali;

a3) corpo stradale nelle sue varie parti;

a4) opere di presidio e di difesa;

a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;

a6) opere in verde;

a7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;

a8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;

a9) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

a10) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;

a11) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, disaggio di massi pericolanti;

b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 3 - Responsabile del procedimento unico

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento unico nominato, ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti.

Art. 4 - Programmazione dei lavori in economia

1. Il programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 125 del codice dei contratti) per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.

Art. 5 – Regole per l'effettuazione delle spese

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:

a) per le spese di natura corrente fino a 5.000 euro, IVA esclusa, i dirigenti e i responsabili apicali, provvedono direttamente per mezzo di apposito provvedimento contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;

b) per le spese correnti superiori a 5.000 euro, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 1, i direttori, i dirigenti e i responsabili di servizio, provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 6 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.

2. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

3. L'esecuzione di lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile del procedimento unico nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

Art. 7 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo 6 comma 3 sia divenuta esecutiva.

2. Il responsabile del procedimento unico provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.

3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

TITOLO IV SISTEMA DEL COTTIMO

Art. 8 - Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori di importo pari o superiori a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.

2. Il responsabile del servizio, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, appronta:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

Art. 9 - Affidamento dei lavori

1. Il responsabile del procedimento unico, è coadiuvato, eventualmente, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, da altro personale dipendente.

2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

a) sulla base di indagini di mercato;

b) tramite gli elenchi formati in applicazione dell'art. 123 del codice dei contratti per la procedura ristretta semplificata.

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

4. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice dei contratti.

Art. 10 - Scelta dell'offerta - Commissione

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, la Commissione composta dal Responsabile del servizio – Presidente, dal responsabile del procedimento unico – Componente Segretario verbalizzante, alla presenza di un testimone, in seduta pubblica, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del codice dei contratti.

2. Il responsabile del procedimento unico con atto motivato ha la facoltà di non procedere alla aggiudicazione.

3. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai testimoni.

4. Il responsabile del servizio, con apposita determinazione procede all'approvazione definitiva.

Art. 11 - Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento unico dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.

2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del tecnico comunale o incaricato.

3. Il suindicato tecnico segnala al responsabile del procedimento unico le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 12 – Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

TITOLO V CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 13 - Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia da parte del direttore dei lavori o del soggetto dallo stesso incaricato viene realizzata:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 14 – Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal responsabile del servizio tecnico e con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

5. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento, sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000,00

Art. 15 - Ordinazione e pagamento

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal responsabile del servizio tecnico, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.

Art. 16 - Maggiori spese

1. Se, durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile del procedimento predisporre una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.

2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000 Euro. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VI LAVORI D'URGENZA

Art. 17 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento unico o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 18 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile dell'ufficio tecnico, può disporre, contemporaneamente la redazione del verbale di cui all'articolo 20 e la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

6. Nei casi in cui il sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 20 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21 – Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono quelle designate con apposito atto dall'Amministrazione comunale.

Art. 22 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 24 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.